

N. 01395/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03260/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3260 del 2015, proposto da:

**Asmel** Consortile S.C. A R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Lorenzo Lentini in Napoli, viale Gramsci 16 c/o St. G. Abbamonte;

*contro*

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; Comune di Procida, n.c.g.;

*nei confronti di*

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie e Pubblicità ANACAP, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Cuonzo, e domiciliata per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- a) della determina del Comune di Procida n. 472 del 22/05/2015 di revoca della determina n. 54 del 06/05/2015 di adesione alla convenzione **Asmel** per l'affidamento in concessione dei servizi di accertamento dei tributi imu, tia/tares/tari e tasi e riscossione coattiva delle entrate comunali;
- b) ove occorra, della nota del Comune di Procida prot. n. 7450 del 22/05/2015 di comunicazione della suddetta determina;
- c) ove e per quanto occorra, della delibera ANAC n. 32 del 30/04/2015, avente ad oggetto l'istruttoria su **Asmel** Consortile società consortile a r.l. come centrale di committenza degli enti locali aderenti;
- d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Nazionale Aziende Concessionarie e Pubblicità ANACAP e di ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, come anche emerso dall'esposizione orale del difensore della ricorrente, sussiste l'esigenza di evitare per quest'ultima il pregiudizio grave ed irreparabile dovuto alla revoca di un ordinativo contrattuale ormai in stato di

avanzata esecuzione, anche alla luce degli affidamenti maturati dall'impresa designata quale concessionaria del servizio di riscossione dei tributi;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare meriti accoglimento limitatamente alla sospensione della determina comunale di revoca di adesione alla convenzione **Asmel**;

Ritenuto che, comunque, restano salve ed impregiudicate le sottese questioni di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

Accoglie l'istanza cautelare nei limiti precisati in motivazione e per l'effetto:

a) sospende la gravata determina comunale n. 472/2015 di revoca di adesione alla convenzione **Asmel**;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 novembre 2015.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)